

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1155-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MANCINO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1978

Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo

Comunicata alla Presidenza il 9 maggio 1978

ONOREVOLI SENATORI. — È stato predisposto da parte del Governo un disegno di legge, con il quale vengono apportate modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, al fine di rendere possibile il contemporaneo svolgimento dei *referendum* popolari. Sono state valutate varie ipotesi, fra le quali quella di raggruppare in unica scheda i quesiti referendari, qualora il numero dei *referendum* non sia superiore a cinque e di predisporre due schede di colore diverso ove il numero dei *referendum* sia superiore a cinque.

Questa ipotesi non è stata ritenuta corrispondente all'esigenza di consentire lo svolgimento dei *referendum* nel pieno rispetto delle norme costituzionali. È stata valutata più corrispondente alle necessità di ordine

politico-costituzionale la predisposizione di tante schede quanti sono i quesiti proposti al giudizio del corpo elettorale.

La Commissione affari costituzionali ha esaminato il disegno di legge ed ha ritenuto che, l'utilizzazione di schede distinte di votazione con riferimento ad ogni singolo quesito risponda meglio anche all'esigenza di consentire all'elettore di partecipare o meno alla votazione sulle singole domande, in tal modo potendosi determinare correttamente anche il computo dei votanti con riferimento al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione.

Si raccomanda l'approvazione del disegno di legge nel testo licenziato dalla Commissione.

MANCINO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

3 maggio 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

BOLLINI

DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEL GOVERNO****Art. 1.**

L'articolo 35 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è abrogato e sostituito dal seguente:

« In caso di svolgimento di un solo *referendum*, all'elettore viene consegnata la scheda di votazione contenente il quesito formulato nella richiesta di *referendum*, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

In caso di contemporaneo svolgimento di più *referendum*, all'elettore viene consegnata un'unica scheda di votazione, nella quale i quesiti vengono riportati a caratteri chiaramente leggibili nell'ordine in cui sono state ammesse le singole richieste di *referendum*.

Qualora i *referendum* da svolgere contemporaneamente siano più di cinque, all'elettore vengono consegnate due schede di votazione di colore diverso, nelle quali i quesiti sono distribuiti, in parti uguali, secondo il numero progressivo con cui sono state ammesse le singole richieste di *referendum*, assegnando, in caso di numero dispari, il *referendum* in più nella prima scheda di votazione.

Nei casi di cui al terzo e quarto comma, l'elettore, prima di apporre il segno sulla risposta prescelta, deve apporre un segno sul numero della casella corrispondente al *referendum* o ai *referendum* per i quali intende partecipare alla votazione. Il voto è comunque validamente espresso anche quando il segno sia stato apposto soltanto a fianco di ogni singola risposta.

Per ciascun *referendum* si considera scheda bianca quella in cui l'elettore non abbia apposto alcun segno sulle risposte corri-

DISEGNO DI LEGGE**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Art. 1.**

In caso di contemporaneo svolgimento di più *referendum*, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali per il *referendum* e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati debbono essere riportati distintamente per ciascun *referendum*.

(Segue: *Testo del Governo*)

spondenti al *referendum* stesso, pur avendo manifestato la volontà di partecipare alla votazione ».

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono aggiunte le seguenti parole: « Per le sezioni nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di 100 letti, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 35 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono inseriti i seguenti:

« Art. 35-*bis*. — Nel caso in cui abbiano luogo più *referendum*, il presidente del seggio accerta il numero degli elettori che hanno partecipato alla votazione, tenendo presenti le norme di cui all'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e compie le altre operazioni previste dal predetto articolo.

Successivamente il presidente provvede allo spoglio delle schede dando la precedenza, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 35, a quella contenente i primi quesiti, accertando per ciascun *referendum* il numero dei votanti, dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge.

Lo spoglio e la registrazione dei voti vengono effettuati per tutte le risposte contenute nella scheda. È vietato estrarre dall'urna una scheda se non siano stati spogliati i voti di quella precedentemente estratta.

Delle operazioni del seggio viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale vengono riportati i dati di cui al secondo comma, distintamente per ciascun *referendum* ».

« Art. 35-*ter*. — Nel caso in cui abbiano luogo più *referendum*, delle operazioni com-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

Per gli uffici di sezione per il *referendum* nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di 100 letti, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

piute dall'ufficio provinciale per il *referendum* viene redatto, in triplice esemplare, un unico verbale, nel quale i dati di cui al secondo comma del precedente articolo debbono essere riportati distintamente per ciascun *referendum*, secondo l'ordine con cui i *referendum* stessi sono stati ammessi ».

Art. 4.

All'articolo 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di contemporaneo svolgimento di più *referendum*, delle operazioni compiute dall'Ufficio centrale viene compilato, in cinque esemplari, un unico verbale, nel quale i dati di cui al precedente comma debbono essere riportati seguendo l'ordine con il quale i *referendum* stessi sono stati ammessi ».

Art. 5.

I commi primo e secondo dell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono sostituiti dai seguenti:

« Alla propaganda relativa allo svolgimento dei *referendum* previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130.

Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonchè ai promotori del *referendum*, questi ultimi considerati come gruppo unico ».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni*)

Soppresso.

Art. 3.

Identico:

« *Identico.*

Identico.

Qualora abbiano luogo contemporaneamente più *referendum*, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun *referendum* e a coloro che presentino domanda ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1956,

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

Le tabelle A, B, C e D, allegate alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono sostituite dalle tabelle A, B, C, D, E, F, G ed H allegate alla presente legge.

Art. 7.

Qualora abbiano luogo uno o più *referendum* con un'unica scheda di votazione, il compenso spettante al presidente, a ciascuno degli scrutatori ed al segretario del seggio è quello stabilito dall'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Se i *referendum* da effettuare siano ripartiti in due schede di votazione, il compenso è quello stabilito dall'articolo 12, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Al presidente ed ai componenti del seggio speciale spetta un onorario fisso, rispettivamente, di lire 16.000 e lire 12.000 al lordo delle ritenute di legge, quale che sia il numero delle schede di votazione.

Art. 8.

All'articolo 14, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, concernente la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale, dopo le parole: « A ciascun componente ed al segretario » sono inserite le parole: « dell'ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dell'Ufficio centrale per il *referendum* di cui all'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

n. 212, sostituito dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda ».

Art. 4.

Le tabelle A, B, C e D, allegate alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono sostituite dalle tabelle A, B, C, D, E ed F allegate alla presente legge.

Soppresso.

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Il primo Presidente della Corte suprema di cassazione, in vista delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni presentate a corredo delle richieste di *referendum*, con proprio decreto ed in relazione alle necessità, può aggregare all'Ufficio centrale per il *referendum* altri magistrati della Corte.

Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale sono espletate dai funzionari della cancelleria della Corte designati dal primo Presidente.

Il primo Presidente dispone, altresì, sulle modalità di utilizzazione del centro elettronico e dell'altro personale della Corte ritenuto necessario.

Al personale dell'Ufficio centrale per il *referendum* come sopra impegnato, si applicano i disposti degli articoli 14 e 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Quest'ultima disposizione si applica nei limiti di un contingente di personale non superiore a trenta unità.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA A

(Scheda di votazione per referendum
previsto dall'articolo 138 della Costituzione)

(parte n. 1)	(parte n. 2)	(parte n. 3)	(parte n. 4)
REFERENDUM COSTITUZIONALE			
Approvate			
NO			
SÌ			

N. B. — La scheda è piegata verticalmente in quattro parti; la parte n. 1 viene ripiegata su quella n. 3; quindi la scheda viene chiusa a libro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA A

Identica.

(Segue: Testo del Governo)

TABELLA B

(Retro della scheda di cui alla tabella A)

REFERENDUM COSTITUZIONALE	
data	
PROVINCIA DI	
SCHEDA PER LA VOTAZIONE	
FIRMA DELLO SCRUTATORE	
TIMERO	

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA B

Identica.

(Segue: Testo del Governo)

TABELLA C

(Scheda di votazione per il referendum
previsto dall'articolo 75 della Costituzione)

(parte n. 1)	(parte n. 2)	(parte n. 3)	(parte n. 4)
REFERENDUM POPOLARE			
Volete che sia abrogata.....			
SI		NO	

N.B. — La scheda è piegata verticalmente in quattro parti; la parte n. 1 viene ripiegata sulla n. 2; la parte n. 4 viene ripiegata su quella n. 3; quindi la scheda viene chiusa a libro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA C

Identica.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA D

(Retro della scheda di cui alla tabella C)

REFERENDUM POPOLARE data		SCHEDA PER LA VOTAZIONE		TIMBRO
PROVINCIA DI		FIRMA DELLO SCRUTATORE		

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA D

Identica.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA E

(Scheda di votazione per più referendum
previsti dall'articolo 75 della Costituzione)

Referendum Popolari del					
L'elettore che intende prendere parte alla votazione relativa ad uno o più referendum, prima di esprimere il voto, deve apporre un segno sul numero della casella corrispondente al referendum o ai referendum ai quali vuole partecipare					
REFERENDUM N. 1	REFERENDUM N. 2	REFERENDUM N. 3	REFERENDUM N. 4	REFERENDUM N. 5	
N. 1 — "Volete che sia abrogata"					SI NO
N. 2 — "Volete che sia abrogata"					SI NO
N. 3 — "Volete che sia abrogata"					SI NO
N. 4 — "Volete che sia abrogata"					SI NO
N. 5 — "Volete che sia abrogata"					SI NO

Nei casi in cui il quesito da riportare sulla scheda non rientri, per l'elevato numero di parole, nell'ampiezza del rettangolo destinato a ciascun referendum, la scheda potrà essere convenientemente allungata in altezza. In tal caso la piegatura della scheda dovrà essere effettuata prima in senso orizzontale, e poi nel modo indicato nella tabella C.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppressa.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppressa.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA G

(Scheda di votazione per il referendum
previsto dall'articolo 132 della Costituzione)

(parte n. 1)	(parte n. 2)	(parte n. 3)	(parte n. 4)
REFERENDUM POPOLARE Voleté S N			

N.B. — La scheda è piegata verticalmente in quattro parti; la parte n. 1 viene ripiegata su quella n. 3; quindi la scheda viene chiusa a libro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA E

Identica.

(Segue: Testo del Governo)

TABELLA H

(Retro della scheda di cui alla tabella G)

REFERENDUM POPOLARE	
data	
PROVINCIA DI	
SCHEDA PER LA VOTAZIONE	
FIRMA DELLO SCRUTATORE	TIMBRO

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA F

Identica.